

(N. 1629)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1951

Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

ONOREVOLI SENATORI. — Con recenti provvedimenti legislativi si è provveduto a conferire il grado di capitano ai maestri d'armi dei Corpi musicali della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, e della Pubblica Sicurezza, ferme restando le norme vigenti circa i limiti di età ed il trattamento economico.

Per ragioni di parità si ravvisa, ora, opportuno concedere lo stesso grado, pur esso a titolo onorifico, ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (la Marina ed il Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza non hanno ruoli di ufficiali maestri di scherma).

A giustificazione della proposta deve altresì essere fatto presente che gli ufficiali in

parola nell'ultimo conflitto si sono comportati molto onorevolmente, disimpegnando spesso compiti di guerra non dissimili da quelli affidati agli ufficiali di arma.

Si è perciò predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 provvede, nei sensi suddetti, per gli ufficiali dell'Esercito, e l'articolo 2 per quelli dell'Aeronautica, sottoponendo il conferimento del grado di capitano al preventivo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici per l'avanzamento ed alla condizione che l'ufficiale abbia compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo del grado di tenente.

In particolare, poi, mentre il primo comma dell'articolo 1 non abbisogna di ulteriori chia-

rimenti, per quanto concerne il secondo comma si precisa che esso ha lo scopo di non danneggiare nei riguardi dell'avanzamento i tenenti di fanteria.

Nè si ritiene che a detta norma possano ostare considerazioni di principio, in quanto il grado di capitano viene concesso ai tenenti maestri di scherma a solo titolo onorifico ed essi continuano a percepire gli assegni di tenente, talchè può considerarsi non mutata in alcun modo la loro situazione di fatto.

Per quanto concerne invece i tenenti maestri di scherma dell'Aeronautica, l'articolo 2 subordina la loro promozione a capitano alla ulteriore condizione che tutti i pari grado, di maggiore o uguale anzianità del ruolo servizi, dichiarati idonei all'avanzamento siano stati promossi. Detta condizione trova la sua ragione d'essere nel fatto di non voler creare un

ingiustificato privilegio, sia pure soltanto morale, nei confronti della categoria cui i maestri di scherma sono equiparati, tanto più che gli ufficiali maestri di scherma provengono dai sottufficiali e non sono stati sottoposti ad un vaglio molto rigoroso per la nomina a sottotenente.

Al riguardo è da far presente che tale condizione si appalesa necessaria specie per la situazione attuale del ruolo servizi in cui esistono, per mancanza di vacanze organiche nel grado superiore, vari tenenti aventi maggiore anzianità dei maestri di scherma dell'Aeronautica.

L'articolo 3 provvede per i tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, negli stessi sensi previsti dall'articolo 1 per i tenenti maestri di scherma dell'Esercito.

Il provvedimento, com'è evidente, non comporta alcun maggior onere al bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito, sottoposti con l'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e conservato ad esaurimento a norma dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, i quali abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali che abbiano ottenuta la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria, come stabilito dall'ultimo comma del citato articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Art. 2.

Fermi restando il trattamento economico ed il limite di età stabiliti dalle vigenti dispo-

sizioni, ai tenenti maestri di scherma della Aeronautica, che abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle disposizioni in vigore per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole della competente Commissione di avanzamento, il grado di capitano, sempre che i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di maggiore o uguale anzianità, dichiarati idonei all'avanzamento, abbiano conseguito la promozione al grado superiore.

Art. 3.

Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico ed il limite di età per essi stabilito dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali che abbiano ottenuto la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico complessivo degli ufficiali subalterni della Guardia di finanza, quale risulta dalle disposizioni vigenti.